2. La decisione di un'istituzione comunitaria, comunicata al personale nel suo complesso, relativa alla determinazione del grado e all'attribuzione dello scatto al momento dell'assunzione, costituisce una direttiva interna e va come tale considerata una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza indicarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento (v. sentenza 1° dicembre 1983, Blomefield/Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981).

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
20 marzo 1991 *

Nella causa T-109/89,

Georges-Marc André, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Jambes (Belgio), con l'avv. Manuel Campolini, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Gillen, 13, rue Aldringen,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione, fin dalla sua entrata in servizio presso la Commissione, nel terzo scatto del grado B 4,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori C. P. Briët, presidente, D. Barrington e J. Biancarelli, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.**